

# Condizioni generali di vendita

Aggiornamento 01/01/2020

## 1. Generale

Le consegne da parte di Ecolab saranno effettuate solo in conformità con le seguenti condizioni di vendita. Le disposizioni stipulate oralmente come: garanzie, assicurazioni, dichiarazioni di garanzia oppure esclusioni, modifiche o aggiunte a questi termini e condizioni richiedono l'espressa conferma per iscritto da parte di Ecolab per essere efficaci. La validità delle condizioni generali di contratto dell'ordinante viene contestata in questa sede, anche se esse vengono trasmesse a Ecolab in una lettera di conferma o in qualsiasi altro modo.

## 2. Contratto

2.1. Le offerte di Ecolab sono soggette a modifiche senza preavviso. Gli ordini ricevuti da Ecolab sono vincolanti. Su richiesta scritta dell'ordinante, Ecolab può, a sua discrezione, annullare un ordine e addebitare una tassa di elaborazione a tale scopo.

2.2. Le conferme d'ordine vengono rilasciate solo su richiesta dell'ordinante. Eventuali differenze dalla conferma d'ordine devono essere comunicate immediatamente per iscritto. I servizi aggiuntivi che non sono inclusi nella conferma d'ordine saranno addebitati separatamente.

2.3. Per gli ordini valgono i prezzi secondo il listino prezzi Ecolab in vigore. I prezzi si intendono IVA esclusa. Un'offerta di Ecolab per la fornitura di prodotti o la fornitura di altri servizi rimane valida per 90 giorni dalla data dell'offerta. I prezzi citati nell'offerta sono validi solo per l'offerta in questione. In caso di nuovi ordini (ordini successivi), Ecolab non sarà vincolata ai prezzi degli ordini precedenti.

## 3. Obblighi dell'ordinante

Se l'ordinante non accetta la consegna, Ecolab ha il diritto di recedere dal contratto dopo aver fissato un periodo di quattro settimane o di chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento. In quest'ultimo caso, il risarcimento da corrispondere ammonta ad un importo forfetario pari al 10% della retribuzione netta concordata in caso di contratti di acquisto o di contratti di prestazione di servizi. Entrambe le parti si riservano il diritto di provare un diverso ammontare del danno o il mancato verificarsi del danno. L'inversione dell'onere della prova non è vincolante alla disposizione di cui sopra. A tal fine, Ecolab può effettuare una consegna simile alle condizioni concordate entro un termine di consegna ragionevole e prorogato, concordato con l'ordinante. I costi di una seconda o ulteriore consegna sono a carico dell'ordinante.

## 4. Condizioni di pagamento

4.1. Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni rigorosamente al netto, senza sconti.

4.2. Se l'ordinante non paga in tempo, egli cadrà in mora senza ulteriori indugi e sarà debitore degli interessi moratori previsti dalla legge a partire dalla data di scadenza. A partire dal 2° sollecito viene addebitata una tassa di sollecito di CHF 20.00 per ogni sollecito.

4.3. Se si riscontrano vizi della cosa, essi non esonerano l'ordinante dall'obbligo di pagamento. È esclusa la compensazione dell'ordinante con domande riconvenzionali.

## 5. Consegna

5.1. Ecolab ha di competenza le consegne in Svizzera. Se non diversamente concordato, i costi di trasporto e di imballaggio ai sensi del DDP (INCOTERMS 2010) saranno a carico di Ecolab e la consegna sarà effettuata al domicilio dell'ordinante, a condizione che al momento dell'ordine si tenga conto dei valori minimi di acquisto / volumi attualmente validi per indirizzo di consegna. In caso contrario, verrà addebitato un contributo per le spese di trasporto alla tariffa attualmente in vigore. Le spese di trasporto supplementari per consegne urgenti ecc. sono a carico dell'ordinante.

5.2. Le consegne sono soggette alla disponibilità dei prodotti al momento della ricezione dell'ordine da parte di Ecolab. Di solito il tempo di consegna è di 3-5 giorni lavorativi. Le consegne vengono effettuate dal lunedì al venerdì tra le ore 7.00 e le 17.00. Le consegne che richiedono più di 3-5 giorni lavorativi non danno diritto all'ordinante di recedere dal contratto. Se una data di consegna concordata viene superata di oltre quattro settimane, l'ordinante ha il diritto di recedere dal contratto. Il diritto di recedere dal contratto non sussiste se il venditore non è in grado di rispettare la data di consegna per causa non imputabili a lui. In questo caso l'ordinante può recedere dal contratto tre mesi dopo il superamento della data di consegna originaria. Per servizi speciali, come ad esempio le consegne express o le consegne entro intervalli temporali definiti, vengono applicati dei sovrapprezzi.

## 6. Trasferimento del rischio

Il rischio di perdite/danneggiamento della merce passa - se non diversamente concordato, alla consegna della merce stessa all'ordinante, a quest'ultimo. L'ordinante si assume anche il rischio per tutte le merci oggetto del trasporto del reso.

## 7. Garanzia per i vizi della cosa

L'ordinante è tenuto a controllare immediatamente al ricevimento dei prodotti per verificarne la qualità contrattuale e la presenza di difetti. In caso di discrepanze dall'ordine o di difetti, Ecolab deve essere informata per iscritto entro e non oltre sette giorni dal ricevimento. Eventuali vizi che si verificano in un secondo momento devono essere segnalati per iscritto a Ecolab entro sette giorni dalla scoperta. L'ordinante perde i suoi diritti in garanzia se non ispeziona immediatamente i prodotti o non denuncia i difetti immediatamente e al più tardi prima della scadenza del periodo di garanzia di un anno a partire dalla data di consegna.

In caso di un vizio dei prodotti ordinati imputabile a Ecolab, quest'ultima ha il diritto di riparare o sostituire il prodotto difettoso. Se la sostituzione o la riparazione non è possibile in un singolo caso, l'ordinante riceverà una nota di credito. Sono esclusi i diritti di riduzione e di conversione dell'ordinante (art. 205 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni). Se l'ordinante è in parte responsabile di un vizio, i costi della consegna sostitutiva devono essere adeguatamente ripartiti tra Ecolab e l'ordinante.

## 8. Riserva di proprietà

8.1. Ecolab si riserva la proprietà dei prodotti consegnati fino al completo pagamento di tutti i crediti, compresi quelli accessori, le richieste di risarcimento danni, nonché l'incasso di assegni e cambiali. La riserva di proprietà rimane fatta salva, anche se i singoli crediti di Ecolab sono inclusi in una fattura in corso e il saldo viene prelevato e riconosciuto. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene trasformata dall'ordinante in un nuovo oggetto mobile, la trasformazione viene effettuata per conto di Ecolab, senza che l'ordinante sia obbligato a farlo. Il nuovo articolo diventa di proprietà di Ecolab.

- In caso di elaborazione, commistione o mescolanza con merci che non appartengono a Ecolab, quest'ultima avrà comproprietà del nuovo articolo in rapporto al valore espresso in fattura delle merci spettanti, rispetto al valore totale. Se l'ordinante è inadempiente al pagamento, Ecolab ha il diritto di reclamare la proprietà dei prodotti.
- 8.2 L'ordinante è autorizzato a rivendere, trattare o utilizzare le merci soggette a riserva di proprietà solo nell'ambito di un contratto di lavoro e servizi o di un contratto di lavoro e servizi in conformità alle seguenti disposizioni e solo a condizione che i diritti ai sensi della clausola 7.3 siano effettivamente trasferiti a Ecolab. L'autorizzazione dell'ordinante a vendere, trattare o utilizzare beni soggetti a riserva di proprietà nel corso dell'ordinaria attività commerciale o nell'ambito di un contratto di lavoro o di servizio termina con la revoca da parte di Ecolab a seguito di un peggioramento costante della situazione finanziaria dell'ordinante, al massimo fino a quando l'ordinante sospende i pagamenti o con la presentazione o in caso di apertura di una procedura di insolvenza a carico del suo patrimonio.
- 8.3.
- a) L'ordinante cede con la presente i crediti con tutti i diritti accessori derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà o dall'altro uso dei beni riservati nell'ambito di un contratto di lavoro e di servizi - comprese eventuali rivendicazioni di saldo - nei confronti di Ecolab.
  - b) Se la merce è stata lavorata, commista o mescolata ed Ecolab ne ha acquisito la comproprietà per l'ammontare del valore della fattura, ha diritto al credito in proporzione al valore dei suoi diritti sulla merce creatasi.
  - c) Se l'ordinante ha venduto il credito nell'ambito del factoring vero e proprio, il credito di Ecolab diventerà immediatamente esigibile e l'ordinante cederà a Ecolab il credito contro il factor che prende il suo posto e inoltrerà il ricavato della vendita a Ecolab tempestivamente.
- 8.4 Ecolab ha il diritto di far iscrivere la riserva di proprietà nel registro della riserva di proprietà in qualsiasi momento. Finché l'ordinante adempie ai suoi obblighi di pagamento, è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti. L'autorizzazione all'addebito diretto si estingue in caso di revoca, ma al più tardi in caso di ritardo nel pagamento da parte dell'ordinante o di un significativo peggioramento della situazione finanziaria dell'ordinante. In questo caso, Ecolab è autorizzata dall'ordinante ad informare i clienti della cessione e a riscuotere i crediti stessi. L'ordinante è tenuto a fornire a Ecolab, su richiesta, un elenco preciso dei crediti a cui l'ordinante ha diritto, inclusi i nomi e gli indirizzi degli acquirenti, l'importo dei singoli crediti, la data della fattura, ecc. e a fornire a Ecolab tutte le informazioni necessarie per far valere i crediti ceduti e per consentire la verifica di tali informazioni.
- 8.5 Se il valore della garanzia esistente per Ecolab supera il valore di tutti i suoi crediti di oltre il 20%, Ecolab sarà obbligata a svincolare le garanzie di sua scelta su richiesta dell'ordinante o di un terzo interessato dalla garanzia in eccesso di Ecolab.
- 8.6 Non è consentita la costituzione in pegno o il trasferimento della proprietà a garanzia della merce soggetta a riserva di proprietà o dei crediti ceduti. Ecolab deve essere immediatamente informato di eventuali sequestri, indicando il nome del creditore pignoratizio. Se Ecolab ritira l'articolo consegnato sulla base della riserva di proprietà, ciò costituisce un recesso dal contratto solo se Ecolab lo dichiara espressamente. Ecolab può soddisfare gli adempimenti spettanti dai beni riservati recuperati vendendoli sul mercato aperto. L'ordinante deve conservare gratuitamente la merce riservata per Ecolab. Egli deve proteggerla dai classici pericoli: assicurazione contro il fuoco, il furto e l'acqua nella misura abituale. L'ordinante cede a Ecolab le sue richieste di risarcimento a cui ha diritto da parte delle compagnie di assicurazione o di altri soggetti tenuti al risarcimento dei danni di cui sopra, fino al valore della merce espresso in fattura. Ecolab acconsente a questa cessione.
9. **Macchinari e attrezzature**  
Per le macchine e le attrezzature nuove, Ecolab concede una garanzia di un anno (cioè i costi di materiale, riparazione e installazione) per difetti di fabbricazione o di materiale a partire dalla data della fattura. I diritti di garanzia dell'ordinante decadono in ogni caso dopo la scadenza di un anno. Sono esclusi dalla garanzia tra l'altro, i difetti causati da un uso improprio o dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso, nonché l'usura di ruote, tamponi, rivestimento Rasant, racle in gomma, ecc.
10. **Responsabilità**  
Ecolab è responsabile solo per dolo e colpa grave e in totale solo fino all'importo fatturato per il prodotto. La responsabilità è completamente esclusa in caso di ritardo nell'esecuzione per cui Ecolab non è responsabile o in caso di impossibilità di esecuzione per cui Ecolab non è responsabile. Si esclude espressamente la responsabilità per danni a terzi, danni indiretti, danni conseguenti e perdita di profitto. Ecolab non è responsabile per azioni od omissioni di persone ausiliarie.
11. **Reso dei prodotti**  
Le merci che sono esenti da difetti o che non sono discutibili al momento della consegna saranno ritirate da Ecolab solo in conformità con la sua politica di reso attualmente valida.
12. **Restituzione dei contenitori / smaltimento dei prodotti chimici Ecolab**
- 12.1 L'ordinante può restituire all'Ecolab i contenitori non danneggiati (a partire da 20l/Kg di capacità) fino a 90 giorni dopo la data di scadenza, a condizione che siano completamente vuoti (max. 0,1% del contenuto nominale) e sigillati e non presentino sporcizia esterna. In caso contrario, Ecolab ha il diritto di rifiutare di ritirare il contenitore o di addebitare lo smaltimento di eventuali quantità residue più elevate.
- 12.2. Le restituzioni di contenitori vuoti devono essere comunicate in anticipo a Ecolab e sono sempre associate ad una data di consegna. Se dovete guidare solo fino all'aeroporto per ritirare i vuoti, vi verrà addebitato un importo forfettario di CHF 30.00. Questa somma forfettaria viene addebitata anche se, per colpa dell'ordinante, i contenitori di ritorno registrati non sono disponibili alla data di ritiro e quindi non possono essere ritirati.
- 12.3 Se l'ordinante desidera che i prodotti chimici Ecolab vengano smaltiti, ciò avverrà a spese dell'ordinante. Oltre alla tassa di elaborazione di CHF 50.00, all'ordinante vengono addebitati sia i costi effettivi di trasporto sia quelli di smaltimento.
13. **Disposizioni conclusive**  
Il presente accordo è soggetto al diritto svizzero, ad esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita. Il foro competente è la sede legale di Ecolab a Reinach/BL.